



Città di Susa

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Regolamento Comunale Recante Norme Per La Formazione E La Ripartizione Dell'incentivo Di Cui All'articolo 113 Del Decreto Legislativo 18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione G.C.n. 91 del 18 dicembre 2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

Art. 3 - Costituzione e accantonamento de Fondo

Art. 4 – Quantificazione del Fondo

Art. 5 – Destinazione del Fondo

Art. 6 – Costituzione del gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

Art. 7 – Ricorso a dipendenti di altri Enti

Art. 8 – Ripartizione del Fondo di incentivazione

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 11 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 12 – Liquidazione – Limiti

Art. 13 – Adeguamento dinamico del regolamento

Art. 14 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, norma la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - a. opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
 - b. servizi e forniture, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.
2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, di cui all'elenco che segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
 - b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
 - d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
 - e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo o di redazione del certificato di regolare esecuzione, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità).
4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 40.000,00.
6. Sono altresì escluse le attività connesse alle opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi del successivo art. 4, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o *programma* di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.

3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura.

Art. 4. Quantificazione del Fondo

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (importi in migliaia di euro).

Opere e lavori pubblici				
Fasce	Da 40 e fino a 750	Sup. 750 e fino a 1.000	Sup. 1.000 e fino a 5.000	Sup. 5.000
Misura del Fondo	2%	1,8%	1,6%	1,4%
Servizi e forniture				
Fasce	Da 40 e fino a 200	Sup. 200 e fino a 500	Sup. 500 e fino a 1.000	Sup. 1.000
Misura del Fondo	1,5%	1,4%	1,2%	1%

Art. 5. Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 4, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 8.
2. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art.4, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
4. La quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa, ai diversi servizi o settori dell'Ente sulla base delle rispettive competenze.

Art. 6. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. I Responsabili delle Aree coinvolti delle procedure incentivante e regolamentate dal presente regolamento, sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determinano, con ordini di servizio o altro provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche

competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività e deve uniformarsi ai criteri della rotazione.

3. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 8 viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
10. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 10.
11. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 7. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal CCNL o di incarichi "ad personam"; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata costituisce economia per l'Amministrazione stessa.

Art. 8. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro, è ripartito tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

OPERE E LAVORI			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	50%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei Progetti	Responsabile	8%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	10%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	15%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100 %	/

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	73%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	15%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	10%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%
TOTALE		100%	/

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo destinata all'incentivazione del Gruppo di lavoro (art.113 co.2 D.Lgs n. 50/2016).

Art. 9. Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 10. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016.

Art. 11. Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, su proposta del Responsabile del Procedimento, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:
 - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
 - b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).
3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

Art. 12. Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del

trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 13. Adeguamento dinamico del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 14. Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.